

L'Azienda applicherà la penalità decurtando il relativo importo dalle fatture ammesse al pagamento. Per l'applicazione delle penali si rimanda a quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione Quadro Lotto 2 Cig. 7320725561, sottoscritta il 22/11/2019 (Rep. 473 del 22/11/2019).

Articolo 15

Risoluzione

Il RES, in linea con l'art.12 del Capitolato Speciale, procederà ad attivare l'iter previsto dal comma 3, dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi:

- quando siano già state comminate tre penalità, in una annualità, ed il Fornitore commetta un'ulteriore infrazione;
- quando siano state comminate penalità per un importo pari al 10% del presente contratto attuativo (grave inadempimento).

L'Azienda procede con la risoluzione di diritto del presente contratto attuativo nei seguenti casi, da ritenersi non esaustivi, in quanto il contratto viene risolto in tutti i casi di accertata violazione di obblighi di legge (esempio violazione D.lgs 81/2008 e smi) ed in tutti gli altri casi previsti dall'Accordo quadro:

ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:	ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
ritardo nell'avvio del Servizio, dopo la firma del presente contratto attuativo	qualora venga riscontrata un'interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio
mancata conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato speciale e nel Capitolato tecnico	in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate in conformità alla L.136/2006 e smi
mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali	nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro Operatore Economico che non sia stato autorizzato da Estar a svolgere attività in subappalto
	polizza RCT non valida ed efficace, come rilevato da ESTAR
mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio ad inadempienze contestate	mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione dell'allegato Patto d'Integrità ex Deliberazione dell'Azienda n. 56 del 31/01/2019;
	violazione dei principi enunciati nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda ex Deliberazione n. 65 del 01/02/2018

In caso di risoluzione del contratto attuativo, il Fornitore incorre nell'escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.